

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA  
TERRITORIALE DA PARTE DEI COMUNI

La Provincia di Novara, rappresentata da \_\_\_\_\_, in attuazione al provvedimento \_\_\_\_\_ e che in seguito verrà indicata come "Provincia"  
Il Comune di \_\_\_\_\_, rappresentato da \_\_\_\_\_, in attuazione al provvedimento \_\_\_\_\_ e che di seguito verrà indicato come "Comune"

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione viene stipulata, ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000, tra la Provincia ed il Comune, per concordare modalità d'impiego in forma associata a favore dei cittadini del Difensore Civico Territoriale, che il Consiglio Provinciale ha nominato nella persona di \_\_\_\_\_. Con la presente convenzione le parti intendono garantire all'interno di ciascun Ente il servizio del medesimo Difensore Civico Territoriale secondo le esigenze di ciascuno, ripartendo gli oneri relativi alla struttura ed agli strumenti necessari.

Art. 2 - Funzioni

Il Difensore Civico Territoriale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge, in conformità a modalità e termini previsti negli Statuti della Provincia e del Comune e recepiti nel presente accordo.

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione è stabilita in anni tre, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa; essa cesserà, comunque, con l'elezione del nuovo Difensore Civico Territoriale.

Art. 4 - Sede

Le funzioni convenzionate vengono esercitate dal Difensore Civico Territoriale di norma presso la sede della Provincia o, qualora se ne ravvisi l'opportunità, presso quella del Comune, secondo le modalità da concordare.

Art. 5 - Modalità organizzative

Le istanze dirette al Difensore Civico Territoriale, sia verbali che scritte, possono essere presentate sia presso il Comune che presso la Provincia.

Nel primo caso il Comune provvederà direttamente a indirizzare ogni comunicazione e a trasmettere la relativa istanza al Difensore Civico Territoriale presso la Provincia.

Ove la richiesta non possa essere soddisfatta mediante semplice risposta scritta o telefonica il Difensore Civico Territoriale provvede a convocare il richiedente presso la propria sede o gli Uffici del Comune.

In questo ultimo caso, il Comune mette a disposizione del Difensore Civico Territoriale un locale, con relativi arredi ed attrezzature, oltre che il personale. Le spese relative sono a carico del Comune.

Art. 6- Indennità

Per il servizio di cui alla presente convenzione, la Provincia di Novara, oltre all'indennità definita all'art. 9 del Regolamento dell'Ufficio del Difensore Civico Provinciale, eroga al Difensore Civico Territoriale un ulteriore compenso annuo, quantificato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come segue:

Nulla è dovuto, se non il rimborso delle spese di viaggio, dai Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti.

La somma determinata in base ai criteri sopra riportati viene rimborsata annualmente alla Provincia dal Comune.

#### Art. 7- Rimborso spese

Al Difensore Civico Territoriale, per l'espletamento delle proprie funzioni, è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i Consiglieri Provinciali dalle norme vigenti, per recarsi dal Comune Capoluogo al Comune.

Tali spese sono a totale carico del Comune.

La Provincia liquida quanto spetta al Difensore Civico Territoriale a norma del precedente comma a seguito di apposita relazione controfirmata dal Sindaco.

Il Comune provvederà a rimborsare detti oneri alla Provincia entro il mese successivo.

#### Art. 8 – Obblighi di relazione

Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio del Difensore Civico ogniqualvolta sia ritenuto opportuno anche da una sola di esse.

#### Art. 9 - Recesso

E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno due mesi.

Per la Provincia di Novara \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_